

REGOLAMENTO D'ISTITUTO S.M.S "F. CILEA" Caivano (NA)

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Caratteri e finalità

Il presente regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno svolgimento della vita della scuola, in tutte le sue articolazioni, curricolari ed extracurricolari. Lo scopo primario è quello di favorire l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica: studenti, docenti e personale ATA .

Alla luce di tali considerazioni, le regole interne non si caratterizzano per il loro valore di imposizioni e costrizioni; ma richiedono di essere consapevolmente interiorizzate e vissute, per diventare concrete modalità operative di una comunità che aspira a quei principi democratici di legalità che concorrono allo sviluppo armonico della persona, Il rispetto delle regole rappresenta, infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

Il regolamento è in attuazione del DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti" così come modificato dal DPR 235/2007.

TITOLO I

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E REGIME DELLA FREQUENZA SCOLASTICA

Art.1

La disciplina è affidata al comportamento responsabile degli alunni e alla vigilanza del personale docente e non docente.

Art.2

Il calendario e l'orario ufficiale delle lezioni sono portati a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie all'inizio dell'anno scolastico; ogni eventuale variazione successiva sarà oggetto di pronta e tempestiva comunicazione. La frequenza alle lezioni dell'orario ufficiale è obbligatoria. Si rammenta che, per la validazione dell'anno scolastico, è necessaria la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore previsto dal curriculum di ogni alunno.

La durata di ciascuna ora di lezione è di 60 minuti.

In presenza di circostanze particolari, il Dirigente scolastico ha facoltà di modificare, previo avviso alle famiglie, l'orario di entrata e di uscita delle singole classi. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata alle famiglie con notifica scritta.

Art. 3

Gli allievi entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni (ore 8:30). Gli allievi possono accedere al piazzale della scuola alle ore 8:20, disponendosi ordinatamente per file, ciascuna classe in corrispondenza del cartellino che la identifica. Gli allievi accedono al piazzale della Scuola esclusivamente dall'ingresso centrale, evitando, nel modo più assoluto, di servirsi dell'ingresso riservato alle autovetture del personale.

Al suono della terza campana (ore 8:30) il cancello d'ingresso verrà chiuso; gli allievi, disciplinatamente per file confluiscono nelle aule loro assegnate guidati dal docente impegnato nella prima ora di lezione.

Gli alunni che dovessero giungere a scuola dopo quest'ora, per giustificati motivi, possono essere ammessi in classe con decisione del DS o del docente di classe. Ogni altro ritardo sarà annotato e, se dovesse reiterarsi, punito secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina..

Art. 4

Gli alunni che siano stati assenti ad un giorno di lezione sono obbligati a produrre giustificazione di un genitore o di chi ne fa legalmente le veci. La giustificazione va sottoscritta con firma autografa e deve corrispondere a quella riportata in calce alla prima pagina del libretto delle assenze.

I motivi delle assenze sono sottoposti al vaglio del personale docente della classe cui appartiene l'alunno; il Dirigente scolastico e il Coordinatore di classe hanno la facoltà di invitare il genitore o chi ne fa le veci a presentarsi a scuola per fornire chiarimenti sulle assenze e/o per essere informato sull'andamento della frequenza del figlio. Conformemente alle vigenti disposizioni di legge, in caso di assenza per malattia protrattasi per più di 5 giorni consecutivi, il motivo dell'assenza e l'avvenuta guarigione devono essere comprovati dal certificato medico.

Tale giustificazione deve essere inderogabilmente prodotta il giorno del rientro a scuola, pena la non riammissione alle lezioni.

Art. 5

L'alunno che, dopo essersi assentato rientra a scuola privo di giustificazione, il primo giorno è riammesso in classe con richiamo verbale, e annotazione sul registro di classe. Il secondo giorno, il docente che ravvisa la mancanza, provvede a notificare alla famiglia l'inadempienza, riportandone nota sul registro di classe. L'alunno dovrà essere accompagnato il giorno successivo. Nel caso in cui la famiglia dovesse ignorare l'avviso e non fornisca informazioni circa il motivo delle assenze, si ricorrerà alle istituzioni competenti.

Art.6

In caso di astensione collettiva dalle lezioni, per qualsivoglia motivo, il coordinatore comunicherà alla famiglia, nei modi opportuni, l'assenza arbitraria e richiederà l'accompagnamento degli alunni da parte di un genitore alla prima ora del giorno successivo alla comunicazione.

Art. 7

L'insegnante della prima ora ha la facoltà di ammettere in classe l'alunno ritardatario, annotando la mancanza sul Registro di Classe. Per motivi particolari e se accompagnato da un genitore, l'alunno sarà ammesso in classe anche successivamente alla prima ora, Per i ritardi reiterati e senza valida giustificazione il D.S. e i docenti hanno facoltà di convocare la famiglia per chiedere chiarimenti sull'inadempienza.

Art. 8

Solo per comprovati gravi motivi, gli alunni possono essere autorizzati dal Dirigente scolastico, o da un insegnante da lui delegato, a lasciare la scuola prima del termine delle lezioni. E' necessaria comunque la presenza di un genitore o di uno stretto familiare, che in tal caso è tenuto a farsi riconoscere e a lasciare la sua firma sul registro di classe. Non sono ammesse, se non in casi eccezionali e certificati, uscite anticipate se relative alla frequenza di un laboratorio.

Art. 9

Nell'eventualità di assenze frequenti, di ritardi ripetuti e ingiustificati, di abituale inosservanza dei doveri scolastici, il Coordinatore di Classe ha la facoltà di convocare i genitori (o chi ne fa le veci) degli studenti interessati.

Art. 10

Nel corso delle ore di lezione non è consentito agli alunni – salvo casi eccezionali – uscire dalla classe nelle prime due ore di lezione.

L'intervallo delle lezioni è di dieci minuti, compresi tra le ore 10:25 e le ore 10:35.

Durante tale lasso di tempo gli alunni possono uscire dall'aula per recarsi ai servizi, uno per volta. Tassativamente non e' consentito agli allievi accedere ai corridoi e sostarvi, se non per il tempo strettamente necessario a raggiungere i servizi; possono, invece, alzarsi dai posti loro assegnati, consumare le proprie merende, conversare, purché in maniera educata e, soprattutto, senza alzare la voce. Le porte delle aule vanno tenute chiuse e le finestre aperte per consentire il ricambio d'aria.

Art. 11

E' fatto divieto assoluto di attivare i telefoni cellulari in classe.

Non è consentito l'uso di video- giochi, o di quant'altro possa arrecare disturbo all'apprendimento.

Art. 12

Per motivi di sicurezza è vietato recarsi in plessi diversi da quello in cui è ubicata la propria aula. E' in ogni caso vietato uscire dall'edificio scolastico.

Gli alunni che si allontanino arbitrariamente e non rispettino la frequenza dei laboratori alla sesta ora, saranno ammoniti sul diario di classe dal docente coordinatore con tempestiva comunicazione alla famiglia.

L'esonero dalla frequenza di un laboratorio è consentita solo per certificati motivi, sempre con richiesta sottoscritta da un genitore e consegnata al docente responsabile dei

Laboratori.

Art.13

Le classi che si recano in palestra, in aule speciali o nei laboratori devono essere accompagnate da un insegnante e avere cura di rispettare il lavoro dei compagni, evitando ogni motivo di disturbo a quanti stiano svolgendo lezione.

Art. 14

A norma delle vigenti disposizioni di legge, è vietato fumare in tutti i locali della scuola. Il Dirigente scolastico, il personale docente e non docente sono tenuti a rispettare e a far rispettare tale divieto. Per le norme e le sanzioni specifiche si rinvia alla normativa vigente.

TITOLO II

ACCOGLIENZA E VIGILANZA.

Art.15

Presso l'ingresso e presso gli uffici di segreteria sono sempre presenti operatori scolastici in grado di fornire agli interessati tutte le informazioni necessarie per agevolare l'accesso alla struttura scolastica e per facilitare la fruizione dei servizi offerti.

Art.16

Al fine di agevolare l'accesso al servizio a tutti gli interessati, gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico in una fascia oraria giornaliera che garantisca la piena fruibilità dei servizi offerti. Gli orari di apertura al pubblico, oltre ad essere comunicati all'inizio dell'anno scolastico ad alunni e genitori, saranno affissi all'Albo della scuola.

Art.17

Per motivi di sicurezza e per garantire serenità alle lezioni, il cancello d'ingresso e le porte dei plessi rimarranno chiusi.

Sarà comunque consentito, nelle fasce orarie di chiusura della porta d'ingresso, l'accesso dei genitori o di chiunque altro diretto in Segreteria o in Presidenza.

Art. 18

Non è consentito l'ingresso dei genitori nei plessi dove sono ubicate le aule per conferire con i docenti. I genitori possono colloquiare con i professori nella prevista ora di ricevimento settimanale e nella Sala insegnanti ubicata nel padiglione centrale al piano terra.

Art.19

In ottemperanza alle norme vigenti in materia di vigilanza sui minori, l'opera dei docenti non si esaurisce nell'impartire l'istruzione, ma si estende alla sorveglianza e alla disciplina degli alunni durante tutto il tempo-scuola.

I docenti cui è assegnata la prima ora di lezione sono tenuti ad essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per accompagnare gli alunni nelle rispettive aule.

Analogamente, al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene sotto la sorveglianza del personale docente.

TITOLO III

USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA

Art.20

La Scuola garantisce il pieno, funzionale e razionale uso di tutte le strutture scolastiche sia nel tempo-scuola sia per le attività programmate in orario extra scolastico dai diversi organismi dell'Istituto.

Art.21

In relazione alla proposta educativa elaborata dal POF e ai bisogni formativi degli studenti, il Comitato genitori, i Consigli di classe e gruppi di docenti possono richiedere l'utilizzo degli spazi, degli ambienti e della strutture della scuola per organizzare conferenze, gruppi di studio, attività specifiche derivanti dal ruolo svolto all'interno dell'istituto.

La Scuola garantisce, nei limiti connessi alla propria struttura organizzativa, lo svolgimento di tali attività.

Art.22

La conservazione delle aule, degli arredi e delle suppellettili è affidata alla cura e all'educazione dei loro fruitori. Di eventuali danni alle strutture, agli arredi e alle suppellettili sono chiamati a rispondere coloro che li hanno cagionati.

La Scuola non è responsabile di valori, preziosi o oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

Per motivi di sicurezza, l'accesso al lastrico solare, al terrazzo e agli ambienti riservati ai macchinari è consentito solo al personale specializzato; è vietato l'uso improprio delle uscite.

Art.23

Gli alunni accedono alla Palestra muniti di scarpe da ginnastica e tuta ginnica.

E' fatto assoluto divieto agli alunni di recarsi in Palestra arbitrariamente senza essere accompagnati da un docente.

Art.24

I laboratori e le aule speciali sono affidati dal Dirigente scolastico d'intesa con il Direttore generale dei servizi amministrativi ad un sub consegnatario, che ne diviene

responsabile sia dell'organizzazione sia della conservazione.

Art.25

L'accesso al laboratorio di informatica avviene secondo un calendario stabilito dalla F.S. area 2 in collaborazione con i docenti che ne facciano richiesta. Non è consentito agli alunni di recarsi in tale spazio in modo arbitrario, né sostarvi senza la presenza di un docente.

L'accesso alla sala video è consentito su prenotazione del docente che ne faccia richiesta.

Art. 26

La fruizione della Biblioteca è fatta sotto la guida di un docente di classe che avrà cura di indirizzare e guidare gli alunni nei percorsi di lettura a loro idonei.

Hanno diritto ad utilizzare la Biblioteca della Scuola, sia per la consultazione sia per il prestito, i docenti, gli studenti ed il personale non docente.

Art. 27

La Biblioteca è aperta tutto l'anno scolastico per il prestito e per la consultazione,

Gli utenti, per poter fruire del prestito, apporranno la propria firma sul registro del prestito, insieme ad indicazioni essenziali relative alla propria identità, qualifica ed al volume richiesto.

Tutti i libri in prestito devono essere riconsegnati almeno 15 giorni prima del termine dell'anno scolastico.

Art. 28

La durata del prestito è stabilita in un massimo di giorni 30, rinnovabile una sola volta purché il volume non sia stato prenotato da altri. Non possono essere concessi in prestito più di due libri contemporaneamente allo stesso utente.

Sono totalmente esclusi dal prestito: le enciclopedie, i dizionari e le opere di particolare pregio. Questi volumi possono essere usati dai docenti nelle classi, durante le ore di lezione.

Art. 29

Chi prende un libro in prestito è interamente responsabile della sua buona conservazione. In caso di grave deterioramento o smarrimento il lettore è tenuto al risarcimento.

TITOLO IV

ELEZIONE, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art.30

Le elezioni degli organi collegiali della scuola hanno luogo il secondo mese dell'anno

scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art.31

La convocazione ordinaria degli OO.CC. avviene con affissione di avvisi e comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data stabilita, con pubblicazione anche sul sito web della scuola.

Art.32

La comunicazione inerente le riunioni del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe reca :

- data, orario e luogo di riunione
- ordine del giorno

Art.33

Per le riunioni dei Consigli di Classe aperte alla componente genitori viene inviato apposito avviso scritto a ciascun rappresentante.

La convocazione delle riunioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio di Istituto e del Comitato di Valutazione avviene con comunicazione scritta agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita, recante :

- data, orario e luogo di riunione
- ordine del giorno

Art.34

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituto; tale organo è presieduto dal Dirigente scolastico. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia la richiesta.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori.

Il Collegio dei docenti espleta le seguenti funzioni:

- a) cura la programmazione dell'azione educativa e delibera in materia di organizzazione didattica. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
- b) formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la redazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica, per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi e agli orientamenti programmati;
- d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e alla scelta dei sussidi didattici;
- e) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione, ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale;
- f) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- g) elegge i docenti che fanno parte del Comitato di Valutazione;

h) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.

Art.35

Il Consiglio di classe è composto dai docenti della classe e da due rappresentanti dei genitori.

E' convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. E' presieduto dal Dirigente scolastico o, su sua delega, dal Coordinatore di classe.

Per le competenze e il funzionamento dell'organo si rimanda alle vigenti norme di Legge.

Art.36

Il Consiglio di Istituto è composto dai rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, eletti secondo le vigenti disposizioni di Legge. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico, nei giorni immediatamente successivi alla nomina ufficiale dei membri del Consiglio da parte delle autorità competenti.

Art.37

Il Consiglio elegge, al suo interno, una Giunta esecutiva, composta da un docente, un non docente, un genitore. Della Giunta fanno parte, di diritto, il Dirigente scolastico che la presiede e il Direttore generale dei servizi amministrativi, che funge da segretario. La Giunta viene eletta nella seduta di insediamento del Consiglio.

TITOLO V

OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE.

Art.38

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento; sono inoltre previste eventuali attività aggiuntive.

L'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giorni.

I permessi brevi, e gli altri permessi (per motivi di famiglia, esami ecc.) previsti dal CCNL sono autorizzati dal Dirigente scolastico a seguito di domanda scritta.

Art. 39

Il personale docente deve trovarsi a Scuola almeno cinque minuti prima dell'orario in cui e' possibile l'accesso agli alunni.

Il docente a disposizione alla prima ora, sarà presente nell'istituto con le stesse modalità dei colleghi in orario, al fine di permettere la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.

Art.40

Ogni docente, al suono della terza campana, accompagna gli alunni in classe, procede all'appello e alla giustificazione delle assenze.

Il docente consente l'uscita di un alunno per volta e – salvo casi eccezionali – non durante le prime due ore di lezione.

Il docente che, per urgente e grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza.

Ogni docente vigila la classe durante l'intervallo, avendo cura di tenere la porta dell'aula chiusa e le finestre aperte per il ricambio d'aria.

Art.41

Il personale della scuola è tenuto a firmare il registro delle presenze giornaliero. I docenti avranno cura di prendere personalmente il giornale di classe (se trattasi della prima ora di lezione) ed i registri personali.

Art.42

Nei cambi d'ora ogni docente è tenuto a vigilare la classe in cui ha svolto la lezione. Nell'eventualità che il docente a cui spetta rilevare la classe nell'ora successiva, per qualsivoglia ragione, dovesse tardare più del consentito si incarichi il personale ausiliario di vigilare la classe prima di lasciarla. Quest'ultimo provvederà ad informare il D.S. o uno dei suoi collaboratori, per la sostituzione, qualora il ritardo del docente atteso dovesse protrarsi ulteriormente.

Art.43

I docenti, nel caso in cui, per un motivo qualsiasi (assenza in blocco della classe per sciopero, visita guidata, ecc.), si ritrovino non impegnati in ore in cui avrebbero dovuto, per orario di servizio, impartire lezioni, sono sempre e comunque tenuti a :

- darne immediata notizia al D.S. o ad uno dei suoi collaboratori;
- rimanere a disposizione della scuola, nella medesima successione temporale e per un equivalente numero di ore.

Art.44

E' tassativamente fatto divieto agli insegnanti anticipare ore di servizio o mettersi d'accordo per cambi di ore o farsi sostituire da colleghi senza la dovuta autorizzazione del D.S..

Art.45

E' assolutamente vietato agli insegnanti dare incarichi ad allievi quali:

- recarsi in sala professori a prendere o riporre registri personali, giornali di classe, attrezzi, materiali didattici vari, affidando loro chiavi di armadietti, cassetti, ecc.;

- chiedere in prestito libri di testo o attrezzature in altre classi dello stesso plesso o, peggio ancora, in plessi diversi da quello di appartenenza;
- chiedere informazioni in Segreteria;

Art 46.

I Docenti sono tenuti ad esortare gli allievi ad aver cura dell'igiene della propria persona, invitandoli a vestire in modo sobrio e pulito, con i capelli in ordine .

Sono altresì tenuti ad esigere dagli allievi un linguaggio educato e modi garbati con i propri compagni ed il personale della scuola.

Art.47

I Docenti hanno l'obbligo di tenere sempre aggiornati i registri personali e, per quanto di loro competenza, il diario di classe, sul quale dovranno annotare i nomi degli alunni assenti, trascrivere l'argomento della lezione del giorno e, anche in caso di supplenza, apporre la propria firma in modo leggibile.

Art.48

I Coordinatori dei Consigli di Classe devono verificare periodicamente che i registri dei verbali del C.d.C. siano in ordine, con tutti i materiali a corredo, con le verbalizzazioni dei Consigli espletati.

Art.49

La correzione degli elaborati deve esser fatta con estrema cura: su ciascuno di essi è obbligatoria la trascrizione di un giudizio di valutazione e del voto.

In calce al giudizio deve essere apposta la firma o, quantomeno, la sigla del professore. Gli elaborati, in numero adeguato per ciascun quadrimestre, dovranno essere consegnati in Presidenza alla fine dell'anno scolastico.

Art.50

I docenti sono tenuti a permanere in sala professori durante l'ora di ricevimento per colloquiare con i genitori .

PARTE SECONDA

Regolamento di disciplina

Art.1 - PRINCIPI

Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto delle condizioni personali dello studente e si ispirano ai principi di giustizia, gradualità e proporzionalità. Mirano al principio del consolidamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della istituzione scolastica. Le sanzioni prevedono la riparazione e/o il risarcimento del danno anche se ciò non elimina la mancanza osservata.

La responsabilità disciplinare è individuale. La sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri di chiarezza e trasparenza.

La libertà di espressione e di opinioni se, correttamente manifestata, non può essere sanzionata.

Art.2 – DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale di qualità, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno.
2. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
3. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che permetta di migliorare il proprio rendimento, secondo i ritmi di apprendimento di ciascuno.
4. Ogni studente ha diritto al rispetto da parte degli adulti e dei compagni, a vivere in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, all'utilizzo di strutture e materiali in buone condizioni, in un contesto sicuro, pulito e tranquillo.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono
7. La scuola s'impegna a promuovere condizioni per assicurare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

Art. 3 - DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza dettate dai regolamenti del singolo Istituto.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - DISCIPLINA

o I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi.

o L'istituzione scolastica individua e punisce quei comportamenti (gravi e/o reiterati) che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'Art. 3, indica le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento secondo i criteri regolativi seguenti.

-Sono proporzionate alle infrazioni.

-Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.

-Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio.

-Vanno comminate dopo avere effettuato un'accurata ricostruzione dell'accaduto e dopo aver invitato l'alunno a esporre le proprie ragioni.

-Sono personali e/o collettive e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto degli/dello allievo/i con l'istituzione scolastica.

Art.5 SANZIONI

Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, alle sanzioni secondo il seguente ordine:

-richiamo verbale

a)avvertimento scritto

b)ammonizione scritta formale alla famiglia con o senza allontanamento momentaneo dalle lezioni

c)allontanamento

- Il richiamo verbale ha caratteristiche presanzionatorie
- L'avvertimento scritto è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente
- L'ammonizione scritta è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente ed alla famiglia e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente. Può essere seguita da un allontanamento momentaneo dalle lezioni.
- L'allontanamento è irrogato con un atto dell'organo collegiale preposto e consiste nella sospensione del diritto di frequenza.

Art.6 MANCANZE E SANZIONI

1-I **comportamenti** che configurano **mancanze disciplinari** sono:

- mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate (sanzioni **a** o **b**);
- violazioni dello Statuto o del Regolamento interno (sanzioni **a**, **b** o **c**);
- danni a strutture, attrezzature o arredi (sanzioni **b** o **c**);
- fatti che turbino il regolare andamento dell'attività didattica e possano costituire causa di danno o pericolo per la comunità scolastica (sanzioni **b** o **c**);
- offese alla morale e alle istituzioni; oltraggio all'istituto o al personale della scuola (sanzione **c**);
- reati (sanzione **c**).

2-Elementi di valutazione della gravità sono:

- la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della scuola, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla comunità scolastica e alle modalità dell'azione (mezzi, oggetto, tempo, luogo);
- l'intenzionalità e il grado della colpa;
- la reiterazione dell'infrazione.

Art.7 ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. La sanzione dell'**avvertimento scritto** è inflitta dal D.S o dal **docente**.
2. La sanzione dell'**ammonizione** è inflitta dal.D.S.o dal docente coordinatore
3. La sanzione dell'**allontanamento dalla comunità scolastica** è inflitta dal **Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri,dalla **Commissione d'esame**, che si sostituisce all'organo collegiale, e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.8

Allo studente è concessa, entro determinati limiti (sanzione a-b), la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività saranno individuate e determinate, previo parere obbligatorio dell'Organo Collegiale competente alla irrogazione della sanzione. La decisione definitiva sarà, comunque, assunta dal Dirigente scolastico che dovrà valutare l'effettiva utilità della commutazione della sanzione.

Le attività in questione sono state così definite:

- produzione di elaborati di riflessione
- esclusione dalle visite guidate o viaggio di istruzione
- pulizia locali
- lavori di giardinaggio

-ripristino del danno

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art.9 PROCEDURE

-Richiamo verbale del Docente

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale

-Avvertimento scritto del Docente o D.S.

Il Docente o il D.S. ammonisce lo studente, annotando sul registro di classe il comportamento sanzionato

-Ammonizione scritta del Docente con o senza allontanamento temporaneo dalla lezione

Il Docente o il D.S. ammonisce lo studente, annota sul registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia attraverso il diario dell'allievo. Qualora lo ritenga necessario, affida lo studente ad un collaboratore scolastico in servizio per consentirne la custodia per il tempo ritenuto necessario alla riflessione sull'accaduto..

Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il D.S può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni del giorno ed invita i genitori dello studente minorenni a prelevare il figlio da scuola.

-Allontanamento da 1 a 15 giorni (

Su segnalazione di un Docente o del coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico avvia la procedura di allontanamento, convocando il Consiglio di classe allargato, previa lettera alla famiglia dello studente, con contestazione del comportamento sanzionabile e richiesta di deduzioni scritte.

Lo studente viene comunque invitato ad esporre le proprie ragioni nel Consiglio di classe allargato, che, informato dei fatti e sentiti i protagonisti dell'episodio da sanzionare, delibera, in composizione ristretta alla sola componente docenti, il conseguente provvedimento disciplinare.

Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

-Allontanamento oltre i 15 giorni o fino al termine dell'attività didattica con o senza esclusioni dagli scrutini o dagli esami

Su segnalazione di un Docente o del coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico avvia la procedura di allontanamento, convocando il Consiglio di Istituto. Invia lettera alla famiglia dello studente, con la contestazione del comportamento sanzionabile e la richiesta di deduzioni scritte.

Lo studente viene comunque invitato ad esporre le proprie ragioni nel Consiglio di istituto, che, informato dei fatti e sentiti i protagonisti dell'episodio da sanzionare, delibera, il conseguente provvedimento disciplinare.

Il provvedimento adottato deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

Art.10 RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- in caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- è compito del Consiglio d'istituto o del Consiglio di Classe fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Art.11 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso il ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale Organo dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà ritenersi confermata.

Il ricorso alla impugnazione non implica la sospensione della sanzione.

L'impugnativa è prevista esclusivamente per le sanzioni che comportano allontanamento.

Art.12 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia della scuola è rinnovato ogni anno ed è composto da:

-Dirigente scolastico

-D.S.G.A

-N° 2 Docenti (2 supplenti nel caso di incompatibilità)

-N° 2 Genitori

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei membri.

Art.13 DISPOSIZIONI FINALI

In tutti i casi in cui il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo amministrativo o giudiziario, il Dirigente Scolastico darà corso alle opportune segnalazioni alle autorità competenti.

Il presente Regolamento di disciplina contempla solo sanzioni comuni, per qualsiasi altra infrazione non prevista si fa riferimento allo "Statuto delle studentesse e degli studenti" D.P.R 24 giugno 1998,n249 e successive modifiche

Appendice

Riepilogo mancanze e relative sanzioni

Mancanze	sanzioni	Organo competente
Assenze ingiustificate	Richiamo verbale a)avvertimento scritto b)ammonizione scritta alla famiglia per accompagnamento	Docente Docente o D.S Coordinatore o D.S
Ritardi	Richiamo verbale a)avvertimento scritto b)ammonizione scritta alla famiglia per accompagnamento	Docente Docente o D.S Coordinatore o D.S
Inosservanza delle circolari e negligenza nell'assolvimento dei compiti	Richiamo verbale a)avvertimento scritto b)ammonizione scritta alla famiglia	Docente Docente o D.S Coordinatore o D.S
Uso del cellulare o affini	Sequestro immediato e consegna alla famiglia	Docente o D.S
Comportamento verbale scorretto nei confronti dei compagni o del personale docente e non docente	Richiamo verbale a)avvertimento scritto b)ammonizione scritta alla famiglia c)allontanamento	Docente Docente o D.S Coordinatore o D.S Consiglio di classe o Consiglio d'istituto
Manifesta intolleranza nei confronti di compagni diversamente abili o stranieri	Richiamo verbale a)avvertimento scritto b)ammonizione scritta alla famiglia con percorso di recupero da svolgersi con l'intera classe b)ammonizione scritta alla famiglia	Docente Docente o D.S Coordinatore o D.S Docente di classe Consiglio di classe o Consiglio d'istituto
Comportamento scorretto durante una visita guidata	b)ammonizione scritta alla famiglia con divieto di partecipare alla prossima visita.	Coordinatore o D.S e Consiglio di classe
Sottrazione indebita di beni dei compagni o della scuola	b)ammonizione scritta alla famiglia c)allontanamento	Coordinatore o D.S Consiglio di classe o Consiglio d'istituto
Atti irrispettosi dell'ambiente o delle strutture	Richiamo verbale a)avvertimento scritto b)ammonizione scritta alla famiglia per risarcimento	Docente Docente o D.S Coordinatore o D.S
Atti di violenza fisica	b)ammonizione scritta	Coordinatore o D.S e Consiglio di classe

	alla famiglia . c) allontanamento	Consiglio di classe o Consiglio d'istituto
Atti di bullismo	b) ammonizione scritta alla famiglia c) allontanamento	Coordinatore o D.S e Consiglio di classe Consiglio di classe o Consiglio d'istituto
Atti vandalici	b) ammonizione scritta alla famiglia risarcimento e/o ripristino c) allontanamento	Coordinatore o D.S e Consiglio di classe Consiglio di classe o Consiglio d'istituto